



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

"Città della Pace e del Dono"

Provincia di Catania

4[^] Direzione - Tributi ed Attività Produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE ATTIVITA' PRIVATE DI LUDOTECA**

(Allegato "1" alla delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 27.08.13)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Trombetta

DIRIGENTE IV DIREZIONE
TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
Dott. Paolo Tarrisi

Indice degli articoli

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione e finalità dell'attività privata di ludoteca
- Art. 3 - Destinatari del servizio e modalità di svolgimento
- Art. 4 - Requisiti morali
- Art. 5 - Requisiti professionali
- Art. 6 - Requisiti urbanistici ed igienico-sanitari²
- Art. 7 - Requisiti di sicurezza
- Art. 8 - Programma annuale delle attività e progetto educativo
- Art. 9 - Adempimenti degli operatori
- Art. 10 - Divieti
- Art. 11 - Sanzioni



A small, faint handwritten mark or signature located in the lower right quadrant of the page.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla costituzione e dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000 ed alla L.R. 10/2000, il presente regolamento intende disciplinare le attività private di ludoteca, al fine di garantirne l'esercizio nel rispetto dei principi di tutela e promozione dei diritti e della pari opportunità, sanciti dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata recepita la convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e dei principi di utilità sociale e di tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana sanciti dall'art. 41 della Costituzione. ;

Art. 2 - Definizione e finalità dell'attività privata di ludoteca

L'attività privata di ludoteca è un servizio, organizzato in forma di impresa, rivolto ai minori, a carattere socio-educativo e formativo, il quale, attraverso lo strumento del gioco e del giocattolo, ha lo scopo di favorire il benessere e la crescita psico-fisica, l'acquisizione di abilità, la socializzazione, la comunicazione e la relazione con gli altri, la sperimentazione e lo sviluppo delle capacità cognitive, creative ed espressive, nonché lo sviluppo dell'autonomia personale.

Tale servizio, nel rispetto delle diverse identità individuali, culturali e religiose, favorisce, nel contempo, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei genitori, con affidamento a figure diverse da quelle familiari e con specifica competenza professionale, in un contesto esterno a quello familiare, secondo moduli strutturali e organizzativi differenziati in relazione ai tempi di apertura, ricettività, modello organizzativo e progetto pedagogico.

La ludoteca può svolgere anche una funzione importante per facilitare l'integrazione di minori in situazioni di disagio psico-sociale o portatori di disabilità e per l'inserimento interculturale.

Fermo restando lo scopo di educare i minori attraverso il gioco, la ludoteca può avvalersi anche di strumenti informatici, telematici o di libri.

In ogni caso la ludoteca non sostituisce le strutture scolastiche.

Art. 3 - Destinatari del servizio e modalità di svolgimento

L'attività privata di ludoteca è rivolta a minori di età compresa tra i tre ed i tredici anni e può essere svolta all'interno dei seguenti limiti orari: dalle ore 09.30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20.00. La chiusura che supera i tre giorni consecutivi deve essere comunicata al Comune.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla redazione di apposito programma annuale delle attività e di un progetto educativo, che vanno allegati alla segnalazione certificata di inizio attività.

L'esercizio dell'attività privata di ludoteca è, altresì, subordinato al possesso dei requisiti morali, professionali, urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza di cui agli articoli successivi.

Art. 4 - Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività privata di ludoteca, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e coloro che nei loro riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo;
- c) coloro che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo o per abuso di sostanze stupefacenti;
- d) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale, oppure dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 43 del DPR 28 dicembre 2000,

n. 445, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In relazione ai reati di cui ai precedenti punti dalla lettera b) alla lettera d), il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

L'accertamento dei requisiti morali va effettuato anche in capo al responsabile educativo, ai ludotecari ed a tutto il personale, indipendentemente dal rapporto intrattenuto con la ditta.

Art. 5 - Requisiti professionali

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività privata di ludoteca deve essere designato, nella persona del titolare o dell'amministratore, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile educativo in possesso del requisito professionale di ludotecario.

Il responsabile educativo garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

Si ha il requisito professionale di ludotecario quando si è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Scuola Media Superiore di Maestra d'Asilo;
- Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Pedagogico;
- Diploma d'Assistente o Dirigente di Comunità Infantile;
- Diploma di Scuola Media Superiore e un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione;
- Diploma di Laurea o Diploma Universitario in materie rientranti nelle Scienze della Formazione e dell'Educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali;
- Altro diploma o titolo di studio equipollente ad uno di quelli sopra indicati, in base alla legislazione vigente.

Il numero dei ludotecari presenti nella struttura, compreso il responsabile educativo, deve essere di un operatore per ogni otto minori, con minimo di due operatori.

Nel caso di assunzione di personale ausiliario, questo deve essere munito di licenza di scuola dell'obbligo.

Art. 6 - Requisiti urbanistici ed igienico-sanitari

Gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività privata di ludoteca devono:

- 1) Essere posizionati al piano terra e non essere ubicati all'interno di condomini. Devono essere, inoltre, dotati di ampia corte esterna della superficie almeno pari a quella coperta del fabbricato;
- 2) Essere muniti di regolare autorizzazione di abitabilità-agibilità ed allo scarico dei reflui. Per gli edifici realizzati antecedentemente al 1934, è sufficiente una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante che i locali oggetto dell'attività sono stati costruiti antecedentemente all'anno 1934, che sono attualmente rispondenti a quanto riportato nella planimetria allegata, con destinazione d'uso prevista per l'attività che si intende svolgere e che non hanno subito modifiche per le quali è necessario il rilascio di concessione edilizia. La perizia dovrà essere integrata dal certificato catastale e dalla planimetria dei locali;
- 3) Presentare le caratteristiche previste dagli artt. 44 - 44bis del Regolamento Edilizio Comunale;
- 4) Avere un'altezza utile minima pari a mt. 2,70;
- 5) Avere una superficie minima destinata ad attività ludiche e servizi correlati - fruibili cioè dai minori ospiti - pari a mq. 4 per bambino. Tali spazi, comunque, non potranno essere di superficie inferiore

a quella prevista per ospitare almeno 15 minori. La superficie che precede non comprende quella relativa a locali ed aree destinati ad altri usi, quali uffici, locali ad uso del personale, depositi, sgabuzzini, locali di sgombero, corte esterna;

- 6) Essere dotati di specifici servizi igienici per i minori ospiti, adeguati anche per bambini fino a sei anni di età;
- 7) Essere dotati di un locale destinato a segreteria, avente superficie minima di mq. 15, e di servizi igienici e spogliatoio per il personale, aventi complessivamente superficie minima di mq. 6;
- 8) Rispettare la vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sugli impianti tecnologici.

Per quanto sopra esposto è necessario, prima di attivare la procedura SCIA di cui al successivo art. 9, procedere con l'adeguamento della destinazione all'uso specifico di ludoteca. In tal senso il servizio edilizia privata del Comune fornirà la modulistica necessaria ad effettuare la trasformazione della destinazione d'uso. Resta inteso che, ai fini dell'identificazione catastale, l'immobile verrà equiparato alla categoria A7 - Abitazioni in villini.

Nel caso sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, i locali dovranno soddisfare i requisiti della circolare n. 907 del 07/01/1997 e dovrà essere attivata la procedura di cui al D.A. Regionale alla Sanità 27/02/2008 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Requisiti di sicurezza

L'attività di ludoteca deve essere coperta da polizza assicurativa di responsabilità civile.

Gli operatori della ludoteca vigilano sul corretto utilizzo dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bambini più piccoli.

I giocattoli, le attrezzature e la mobilia devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa europea.

L'utilizzo di telecamere interni per motivi di sicurezza è consentito nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 8 - Programma annuale delle attività e progetto educativo

Ai fini dell'esercizio dell'attività, i gestori devono redigere il programma annuale delle attività ed il progetto educativo.

Il programma annuale delle attività ed il progetto educativo sono predisposti e firmati dal gestore (Titolare ditta individuale o amministratore di società) e dal responsabile educativo, nel caso di persona diversa dal gestore, e descrivono:

- Le modalità di gioco libero e organizzato;
- Le attività di laboratorio (manuali, artistiche, creative), quelle all'aperto e gli eventuali progetti con i soggetti riconosciuti dal mondo dello sport e della cultura;
- Gli studi su giochi, giocattoli e tradizioni popolari, al fine di stabilire rapporti tra le diverse generazioni;
- Le attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione dei minori in situazioni di disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale e l'inserimento interculturale;
- I momenti di partecipazione e di incontro con i genitori o altri esercenti la potestà genitoriale;
- L'organizzazione del laboratorio del libro e della biblioteca;
- L'utilizzo degli strumenti tecnologici, con la presenza di un operatore, distinto per fascia di età, allo scopo di far sperimentare ai minori i nuovi mezzi di comunicazione e di conoscenza;
- la possibilità di prestito di giocattoli e libri.

Il progetto educativo persegue i seguenti obiettivi:

- a) La sperimentazione di esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione, nonché d'interazione con l'ambiente;

- b) Lo sviluppo dell'apprendimento attraverso il gioco;
 - c) L'espressione e lo sviluppo della creatività;
 - d) L'educazione alle regole della convivenza, alla cooperazione, alla tolleranza;
 - e) L'acquisizione dell'autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa;
 - f) L'instaurarsi di un rapporto di scoperta dei libri, dei giochi e dei più attuali strumenti telematici.
- Il programma annuale delle attività coerentemente agli obiettivi di cui al comma precedente, contiene:
- 1) Le modalità d'inserimento e di accoglienza dei minori, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;
 - 2) La programmazione delle attività ludiche, distinta per fasce d'età, con indicazione delle metodologie adottate e degli strumenti didattici utilizzati;
 - 3) La partecipazione delle famiglie all'attività ludica.
- Il programma annuale delle attività deve essere trasmesso al SUAP ed alla Direzione Famiglia ed Educazione del Comune entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 9 - Adempimenti degli operatori

Il privato che intende iniziare l'attività privata di ludoteca inoltra al SUAP del Comune di Tremestieri Etneo segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/90 (SCIA), attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, 5 e 6, nonché il rispetto di quelli di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Alla SCIA occorre allegare:

- copia del titolo di studio attestante il requisito professionale del responsabile educativo e dei ludotecari;
- dichiarazione di assunzione di incarico del responsabile educativo e dei ludotecari, completa di copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità;
- copia dell'autorizzazione all'agibilità o perizia giurata e visura catastale;
- n. 1 pianta planimetrica dei locali in scala 1/100 e n. 1 relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante/titolare della ditta, che contengano la descrizione dei locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, con relativa legenda, la superficie totale e dei singoli ambienti interni ed esterni, l'indicazione di eventuali locali seminterrati e loro uso, il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sugli impianti tecnologici;
- copia dell'eventuale SCIA soggetta a norme sanitarie (Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande);
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- programma annuale delle attività e progetto educativo;
- elenco nominativo di tutto il personale, con allegata autocertificazione sul possesso dei requisiti morali di ciascun addetto.

Acquisita la SCIA, il SUAP attiverà il procedimento istruttorio, procedendo con le modalità e nei termini previsti dalla legge 241/90 e L.R. 10/91.

Il SUAP, nell'ambito del procedimento istruttorio, informa la direzione famiglia ed educazione del Comune, la Polizia Locale e l'ASP dell'apertura della ludoteca, trasmettendo copia della SCIA.

Le ludoteche già in esercizio nel territorio devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni. L'adeguamento comporta l'inoltro della SCIA di cui al presente articolo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, i titolari di attività privata di ludoteca comunicano al SUAP ogni variazione relativa al responsabile educativo, ai ludotecari ed a tutto il personale, indipendentemente dal tipo di rapporto intrattenuto con la ditta.

Il cambio di titolarità e la variazione dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari comportano l'inoltro di una nuova SCIA.

Art. 10 - Divieti

All'interno della struttura adibita ad attività di ludoteca è fatto espresso divieto di:

- svolgere qualsiasi altra attività non riconducibile a quella riportata all'art. 2;
- derogare dagli orari riportati all'art. 3;
- preparare e cucinare alimenti. E' consentito utilizzare, in apposito locale, attrezzature di modeste dimensioni destinate al semplice riscaldamento di alimenti già pronti al consumo, preparati e preincartati all'esterno e/o confezionati all'origine da ditte terze;
- utilizzare impianti sonori, visivi e telematici di tipo "professionale". E' consentito dotarsi solo di apparecchi di tipo domestico, che vanno utilizzati nel rispetto della legge e della quiete pubblica.

Art. 11 - Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

L'inizio dell'attività privata di ludoteca, il cambio di titolarità e la variazione dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, senza avere preventivamente inoltrato la SCIA prevista al precedente art. 9, comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente e la chiusura dell'esercizio.

E', altresì, disposta la chiusura dell'esercizio nel caso di:

- violazione delle disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6;
- accertata violazione per tre volte in due anni dei divieti imposti all'art. 10;
- inottemperanza della intimazione a ricondurre l'esercizio dell'attività nei limiti e secondo le disposizioni contenuti nel presente regolamento.



DIRIGENTE IV DIREZIONE
TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP

Dott. Paolo Tarrisi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Tarrisi', written below the printed name.